



**COMUNE DI CASTELGOMBERTO**

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITÀ DI  
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28 settembre 2007)

# I N D I C E

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 2
Art. 2 - Definizioni.....	pag. 2
Art. 3 - Dichiarazione di Inizio Attività.....	pag. 3
Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività.....	pag. 4
Art. 5 - Modalità per lo svolgimento dell'attività.....	pag. 4
Art. 6 - Requisiti professionali.....	pag. 4
Art. 7 - Attività congiunte.....	pag. 5
Art. 8 - Vendita prodotti.....	pag. 5
Art. 9 - Attività didattiche.....	pag. 5
Art.10 - Modifiche.....	pag. 6
Art.11 - Sospensione dell'attività.....	pag. 6
Art.12 - Modificazione della titolarità e trasferimento sede.....	pag. 6
Art.13 - Cessazione dell'attività.....	pag. 7

## CAPO II – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art.14 - Idoneità igienico-sanitaria.....	pag. 7
Art.15 - Requisiti dei locali.....	pag. 7
Art.16 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	pag. 8
Art.17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività.....	pag. 8
Art.18 - Controlli sanitari del personale.....	pag. 9

## CAPO III – ORARI E TARIFFE

Art.19 - Orari.....	pag. 9
Art.20 - Tariffe.....	pag. 9

## CAPO IV

Art.21 - Vigilanza e sanzioni.....	pag. 9
Art.22 - Conversione vecchie autorizzazioni.....	pag. 10
Art.23 - Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 10

# Capo I

## Disposizioni generali

### Art. 1

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7:

1. l'attività professionale di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, esercitata da imprese sia individuali o in forma societaria;
2. l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, esercitata in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che la tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere.

### Art. 2

#### **Definizioni**

##### a) ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

I suddetti trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici, definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e servizi di cui al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

##### b) ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

### Art. 3

#### **Dichiarazione di inizio attività**

Le attività di acconciatore, di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La DIA deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:

- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del titolare o del legale rappresentante della Società, sede sociale, codice fiscale, numero e data di iscrizione al REA presso la Camera di Commercio (se iscritto);
- tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
- esatta ubicazione e destinazione d'uso del locale, in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
- titolarità e indicazione del requisito professionale.

Alla Dichiarazione di Inizio Attività va allegato il certificato di idoneità igienico- sanitaria dei locali e delle attrezzature da richiedere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente Azienda ULSS.

Per le imprese che nominano un responsabile tecnico, la D.I.A. deve essere corredata da espressa accettazione dell'incarico da parte dello stesso Responsabile Tecnico. La dichiarazione di inizio attività estetista deve inoltre indicare le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al protocollo generale del comune.

Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Copia della denuncia di inizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta e ben visibile nei locali dell'esercizio stesso, unitamente alla tabella delle tariffe praticate, alla comunicazione di effettivo inizio e al certificato di idoneità igienico-sanitaria - di cui al capoverso quattro - al quale deve essere allegata la pianta planimetrica dei locali quale parte integrante.

L'ufficio comunale competente comunica l'inizio attività ai seguenti Enti ed Uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) Ufficio Tributi del Comune;
- d) Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda U.L.S.S.;
- e) Ufficio Urbanistico del Comune;
- f) Comando di Polizia Locale.

Se il titolare non attiva l'esercizio entro un anno dalla data di presentazione della DIA, l'ufficio procede all'archiviazione della dichiarazione, dandone comunicazione all'interessato.

La ripresa dell'attività sarà pertanto subordinata alla presentazione di nuova denuncia di inizio attività e sarà sottoposta a nuovo procedimento.

## **Art. 4**

### ***Requisiti per lo svolgimento dell'attività***

L'esercizio delle attività contemplate dal presente regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) compimento del 18° anno di età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato);
- b) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L.443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana;
- c) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, nel caso di società diverse da quelle artigiane;
- d) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa vigente;
- e) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale e di tutte le attrezzature destinate alle lavorazioni;
- f) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia;
- g) conformità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro.

Non è consentito l'esercizio dell'attività in un locale non conforme alla normativa in materia igienico- sanitaria, edilizia e urbanistica.

## **Art. 5**

### ***Modalità di svolgimento dell'attività***

L'attività soggette al presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente.

In tal caso i locali devono essere separati da quelli adibiti a civile abitazione, avere una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e devono essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore e di estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio dei clienti dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni da persone in possesso di qualificazione professionale.

## **Art. 6**

### ***Requisiti professionali***

#### **a) ACCONCIATORE**

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire l'apposita abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 17.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

#### **b) ESTETISTA**

Per esercitare l'attività di estetista è necessario conseguire l'apposita abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui al citato articolo 3.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

### **Art. 7**

#### ***Attività congiunte***

Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche congiuntamente, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività.

### **Art. 8**

#### ***Vendita prodotti***

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri accessori strettamente inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Ove invece la vendita di prodotti comprenda prodotti non correlati direttamente ai trattamenti e servizi resi essa si qualifica come attività di vendita accessoria ed è soggetta alle disposizioni di cui alle norme commerciali suddette, previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.

### **Art. 9**

#### ***Attività didattiche***

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono subordinate, previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, alle seguenti condizioni:

- abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;

- diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente, anche in deroga ai normali orari di attività a porte chiuse.

## **Art. 10**

### ***Modifiche***

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature deve essere preventivamente comunicata al responsabile dell'ufficio o del servizio per le verifiche di legge.

Il responsabile dell'ufficio o del servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il responsabile dell'ufficio o del servizio ne vieta l'attuazione.

## **Art. 11**

### ***Sospensione dell'attività***

Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata al comune e non può superare il termine di un anno, a pena di provvedimento di chiusura di attività.

Per accertata inosservanza delle norme previste dal presente regolamento, previa diffida, il responsabile dell'ufficio o del servizio sospende l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai tre mesi, il Comune dispone la cessazione della stessa, salvo che tale sospensione sia dovuta:

- a gravi indisponibilità fisiche;
- a seguito di demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- a seguito di lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'Unità locale socio sanitaria.

I relativi provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art. 12**

### ***Modificazione della titolarità dell'impresa e trasferimento della sede***

La modificazione della titolarità dell'impresa deve essere preventivamente comunicata al comune.

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, chi subentra nello svolgimento dell'attività, deve comprovare l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

## **Art. 13**

### ***Cessazione dell'attività***

Il titolare ha l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dall'effettiva chiusura dell'esercizio, all'ufficio comunale, il quale è tenuto ad informare gli Enti ed Uffici indicati all'art. 3 e ai quali ha trasmesso la comunicazione relativa all'inizio attività.

## **Capo II**

### **Norme igienico - sanitarie**

## **Art. 14**

### ***Idoneità igienico-sanitaria***

1) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la DIA, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS competente per territorio.

I verbali prodotti nell'ambito della vigilanza di cui al punto 1) del presente articolo sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 15**

### ***Requisiti dei locali***

Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a) possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali (altezza, superfici, aerazione, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione anti-incendio e anti-infortunistica.
- b) avere altezza minima di metri 2,70, riducibile a 2,40 per i locali accessori; se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;
- c) essere dotati di superfici illuminate pari a 1/10 della superficie di calpestio; la quota apribile dovrà essere pari a 1/20 della superficie di calpestio, opportunamente distribuita per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessario la dotazione di adeguata ventilazione meccanica;
- d) essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,80 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di un'area (o locale) dedicata per il lavaggio ed il trattamento (disinfezione o sterilizzazione) di attrezzature ed utensili. L'area sarà attrezzata con :
  - lavandino con rubinetteria a comando non manuale, con erogazione di acqua calda e fredda e con caratteristiche di potabilità;
  - distributore di sapone liquido e asciugamani monouso;

- piano di lavoro;
- g) essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda, con rubinetteria non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani monouso;
- h) essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno. Il locale antibagno va dotato di lavandino con rubinetteria non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani monouso. Nel caso in cui il vano wc sia privo di aerazione naturale, va dotato di ventilazione artificiale che deve assicurare almeno 5 ricambi / ora se continua e 10 se temporizzata, con durata tale da garantire un ricambio completo dopo ogni utilizzo. Qualora il numero degli addetti sia superiore 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti.
- i) essere dotati di uno spogliatoio per gli addetti, con armadietti a doppio scomparto per il deposito dell'abbigliamento personale diviso da quello di lavoro per ogni addetto. In mancanza di spogliatoio deve essere previsto uno spazio in cui collocare gli armadietti a doppio scomparto.
- l) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali con dispositivo di apertura non manuale del coperchio;
- m) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.
- n) i locali adibiti all'esercizio di estetista devono essere dotati di un adeguato numero di lavandini in relazione al tipo di attività svolta. Il numero di lavandini sarà individuato di volta in volta dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- o) se all'interno dell'esercizio si intende eseguire operazione di lavaggio della biancheria professionale, dovrà essere individuato un locale lavanderia di dimensioni adeguate ed adeguatamente ventilato;

## **Art. 16**

### ***Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche***

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta solo per ogni cliente;
- in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
- la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico;
- gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso o essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in idonea soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi a calore secco o a calore umido dotati di certificazione di idoneità.

E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso.

## **Articolo 17**

### ***Norme igieniche per l'esercizio delle attività***

I locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

### **Art. 18**

#### **Controlli sanitari del personale**

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Settore Igiene Pubblica dell'ULSS.

### **Capo III**

#### **Orari e tariffe**

##### **Art. 19**

##### ***Orari***

Gli orari giornalieri delle attività sono fissati con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dal comune in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario per un massimo di un'ora.

E' facoltativo osservare un'intera giornata di chiusura nel corso della settimana. Qualora il titolare dell'esercizio scelga la chiusura infrasettimanale, ha l'obbligo di comunicarlo al comune.

##### **Art. 20**

##### ***Tariffe***

Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

### **Capo IV**

##### **Art. 21**

##### ***Vigilanza e sanzioni***

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.

Le violazioni al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.1/1990 e dall'art. 5 della L. 174/2005, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto

Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Dichiarazione Inizio Attività e/o della comunicazione di effettivo inizio;
- perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio -urbanistici o professionali;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 22**

### ***Conversione vecchie autorizzazioni***

I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore qualora dimostrino con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna così come individuata dall'art. 4, comma 1, lettera b) dello schema di regolamento approvato con DGR n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata sul BUR n. 52/1992.

Per ottenere la conversione della qualifica i soggetti interessati dovranno, entro il 21 novembre 2007, presentare domanda, allegando tutta la documentazione ritenuta utile allo scopo, al Comune, il quale la trasmetterà, completa degli allegati, alla Commissione regionale per l'artigianato che esprimerà allo stesso il parere di competenza.

Il Comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'artigianato, assegnerà ai richiedenti la nuova tipologia, i quali potranno presentare apposita comunicazione per trasformare l'attività di barbiere ad acconciatore, a condizione che sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei suppellettili da parte del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS.

## **Art. 23**

### ***Entrata in vigore del regolamento***

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

È abrogato il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 11.07.2001.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.